

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

(A.R.I.A. FAMILIARE, Associazione Rete Italiana Autocostruzione familiare)

ART. 1 : L'Associazione di volontariato A.R.I.A. FAMILIARE più avanti chiamata per brevità "associazione" costituita ai sensi della legge 266/91 e della L.R. 28 del 26 aprile 1993 persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale e ambientale.

L'associazione ha sede legale nel comune di Montelupo fiorentino (FI).

Un'eventuale modifica della sede Sociale all'interno del comune non richiederà la modifica dello statuto, ma potrà essere deliberata dall'Assemblea ordinaria.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria ai sensi degli artt. 11 e 19 (18) del presente statuto.

ART. 2 L'associazione è apolitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

ART. 3 L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di solidarietà sociale nelle seguenti aree di intervento ambientale e culturale.

In particolare l'associazione è fondata sui principi etici rivolti alla cura della terra e all'aiuto verso le persone che si possono trovare in difficoltà per problematiche abitative legate all'autocostruzione. L'associazione vuole infatti lavorare sulla cultura di un rispetto completo dell'ambiente ad ampio raggio, promuovendo e cercando di trovare sempre nuove possibilità per l'autocostruzione di case o villaggi, nel rispetto delle normative vigenti. Queste strutture sono infatti meglio realizzabili con l'aiuto di volontari esperti o meno che hanno già iniziato questo percorso, permettendo così un passaggio di conoscenze, di soluzioni e di strumenti utilizzabili. Inoltre l'associazione vuole misurarsi sull'idea che soltanto una condivisione di questo spirito fra le persone socie e non possa aiutare l'intera comunità a integrarsi e a educarsi verso strade di piena sostenibilità ambientale.

L'associazione avrà un carattere nazionale per poter intervenire su tutto il territorio nazionale, confrontandosi anche con quello che succede a livello internazionale.

ART. 4 Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione realizza i seguenti interventi: -

- Favorire autocostruzione e/autorecupero nell'ambito dell'edilizia sociale.
- Favorire autocostruzione e/autorecupero eco villaggi o interventi di cohousing
- Aiutare gruppi di persone a creare e realizzare insediamenti familiari in autocostruzione e/auto recupero o edifici rurali
- Stimolare le associazioni a strutturare gli edifici delle proprie sedi utilizzando la modalità dell'autocostruzione e/autorecupero
- Organizzare convegni ed eventi formativi e informativi per promuovere e diffondere i principi e le tecniche dell'autocostruzione ed autorecupero.
- Sviluppare attività di informazione, formazione e supporto alle persone in difficoltà su questo tema.

- Sviluppare progetti con altre realtà, al fine di operare come volontari sul territorio e promuovere una cultura sulla cura e sostenibilità ambientale.

SOCI

ART. 5 Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'associazione.

Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente

limitativi di diritti o a termine

ART. 6 La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale per una (o più) annualità;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

ART. 7 Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

ART.8 La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile

ART.9 li aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

ORGANI SOCIALI

ART. 10 Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- **Assemblea generale degli iscritti;**
- **Consiglio direttivo;**

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ART. 11 - L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta Aprile.

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto, mail, fax o altra forma contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

ART. 12 – L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART.13 - L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio

ART.14 L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- approvazione dei regolamenti proposti dal Consiglio direttivo che si riterranno necessari;
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile;

ART. 15 Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria

ART. 16 Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 17 Il Consiglio Direttivo viene eletto mediante voto dell'assemblea; al suo interno vengono elette le cariche che lo compongono. Ciascun socio avente diritto esprime un solo voto con un numero massimo di preferenze pari a quello degli eleggibili.

Il Consiglio Direttivo è costituito da 5 membri, compreso il Presidente, scelti per votazione dall'Assemblea generale tra i soci

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima Assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti o, in loro mancanza, i membri rimanenti coopteranno tra i soci con i requisiti di cui sopra.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate dal Segretario Generale ed i verbali devono essere messi a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di 3 mandati; allo scadere del suo mandato rimane in carica fino alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso salvo il rimborso delle spese occasionate dalla carica.

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese

I membri del consiglio direttivo eleggeranno, scegliendo tra i membri del consiglio direttivo stesso, le seguenti cariche: presidente, segretario, tesoriere

ART. 18 – Compiti del Consiglio direttivo: E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

ART. 19 - I compiti principali del **Presidente** sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.
- convocare l'Assemblea dei Soci.

In caso di sua assenza, o di cessazione prima della scadenza del mandato, è sostituito dal Socio più anziano del Consiglio

Direttivo. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile; allo scadere del suo mandato rimane in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente.

Al Presidente non spetta alcun compenso salvo il rimborso delle spese occasionate dalla carica.

ARTICOLO 20 – SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli redige:

- i verbali dell'Assemblea dei Soci, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi
- redige il registro degli associati;
- cura l'esposizione nella sede Sociale della convocazione delle Assemblee dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti Sociali;
- svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Se il Consiglio non elegge un Tesoriere, il Segretario Generale ne svolge le mansioni tenendo la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi.

Il Segretario dura in carica tre anni ed è rieleggibile; allo scadere del suo mandato rimane in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

Al Segretario non spetta alcun compenso salvo il rimborso delle spese occasionate dalla carica.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 21 – Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

ART. 22 – L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso. Il bilancio consuntivo possono essere inviati per e-mail ai soci o devono essere depositati nella sede della organizzazione 10 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione

ART. 23- Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

ART. 24 – ATTIVITA' SECONDARIE

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

ART. 25 SEDI LOCALI: Nell'ambito degli specifici regolamenti approvati dall'assemblea dei soci le sedi locali hanno il compito di garantire all'associazione presenza, visibilità e radicamento sul territorio e fornire il necessario supporto organizzativo per le attività sociali che vi si svolgono. le sedi locali hanno competenza provinciale e possono essere raggruppate in aree territoriali fino alla scala regionale (non potranno essere istituite sedi locali in assenza di un regolamento specifico approvato dall'assemblea dei soci.) il presente articolo sarà integrato da specifico regolamento emanato dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea.

DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25– La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

NORME RESIDUALI

ART. 25 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.